



TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice istruttore Dott. Mario Farina, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 10230 del ruolo generale per l'anno 2014 promossa da
██████████, nato il ██████████ a Uromi, Nigeria, dimorante in Alghero, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'Avv. Sabrina Mura che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 24.11.2014, prot. n. 4442/2014.

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

resistente- contumace

e con la partecipazione del

Pubblico Ministero - SEDE

intervenuto per legge

§§§

All'udienza del 28.9.2015 la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

██████████ ha lamentato la erroneità e la carenza di motivazione della decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma del 5.8.2014 che aveva rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della protezione internazionale o, quantomeno, al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, formulando le medesime istanze, in via gradata, al Tribunale.

A sostegno delle proprie istanze il ricorrente ha esposto di essere nato e cresciuto nel villaggio di Awo, in Nigeria, vicino alla città di Uromi nell'Edo State, ove ha vissuto insieme ai genitori e una sorella maggiore fino al 2007, quando si è trasferito con la famiglia a Bompai, nel Kano State. Nella città di Bompai tutti i membri della famiglia sono riusciti a trovare un'occupazione, il che consentiva loro di vivere dignitosamente: il padre faceva il sarto ambulante, la madre gestiva un



negozio di alimentari all'interno della stazione di polizia di Bompai, la sorella lavorava come collaboratrice domestica presso una famiglia benestante, il ricorrente stava anch'egli cominciando a lavorare, come apprendista meccanico, in un'officina locale. Un giorno il padre non doveva lavorare ed è andato a trovare la moglie presso la stazione di polizia nella quale ella gestiva la sua bancarella. Quel giorno, che il ricorrente colloca nella seconda settimana del febbraio del 2012, l'edificio è stato distrutto dall'esplosione di una bomba, provocata dai membri del gruppo Boko Haram. Nell'attentato terroristico hanno perso la vita entrambi i genitori del ricorrente. Egli stesso, recatosi sul posto immediatamente, ha visto il corpo della madre, e ha dedotto che al padre fosse spettata la stessa sorte perché non ha più avuto notizie di lui da quel giorno. Nella concitazione del momento, ha affermato di aver scattato due foto, che ha mostrato ai membri della Commissione Territoriale. Ha scattato le foto, afferma, per mostrare quanto era accaduto alla sorella, che però non ha più avuto occasione di vedere, dal momento che non conosceva esattamente il luogo di residenza della famiglia per la quale essa lavorava. Sconvolto dall'avvenimento, il ricorrente si è trasferito in altra parte di Bompai e quando si è ripreso ha abbandonato definitivamente la città per trasferirsi a Dawanu, ove lavorava come scaricatore di cemento. Un suo collega di lavoro, autista di camion, un giorno gli ha proposto di andare in Niger, probabilmente per cercare un lavoro che gli garantisse migliori prospettive rispetto a quelle che in quel momento aveva. Egli ha accettato, spinto anche dal fatto, ha affermato, che in Nigeria non aveva più nessuno, dal momento che comunque non riusciva a reperire la sorella.

Una volta arrivato in Niger, ha raccontato di aver perso di vista il suo amico autista, e perciò di aver accettato di prendere parte a un nuovo viaggio, stavolta verso la Libia. Arrivato in Libia, sempre nel 2012, ha vissuto inizialmente a Sabah e poi si è spostato a Tripoli, dove ha trovato lavoro e si è stabilito per un po' di tempo, finché un giorno, in seguito a una rapina subita dagli "Asma Boys", si è trovato impossibilitato a tornare a casa e si è fermato per la notte in una casa in costruzione. Quella notte è stato sorpreso da un gruppo che l'ha catturato, condotto fino al porto, e costretto a imbarcarsi per l'Italia.

A domanda della Commissione, ha specificato di essere cristiano pentecostale, e, sempre su richiesta della Commissione, ha dato mostra di conoscere i nomi e l'ubicazione di varie chiese nelle città presso le quali ha abitato.

Il ricorrente ha affermato voler produrre delle foto, da lui scattate, che ritraggono la scena dell'attentato alla stazione di polizia di Bompai. I membri della Commissione, insospettiti dalla qualità delle immagini, hanno svolto una ricerca su internet attraverso il motore di ricerca Google e hanno reperito le medesime immagini fornite dal richiedente, delle quali hanno indicato i link nel provvedimento di rigetto della richiesta di protezione del 5.8.2014. Nel provvedimento si evidenzia inoltre come una delle foto prodotte, oltre a non essere stata scattata, con ogni probabilità, dall'istante, è riferita ad un attentato al quartier generale della polizia della città di Kano e non di Bompai. Peraltro, dalla medesima ricerca è risultato che l'attacco cui fa riferimento il ricorrente non è avvenuto, come egli ha detto, nella seconda settimana di febbraio, ma bensì circa un mese prima, il 21.1.2012.



All'udienza del 28.9.2015 ha precisato di non conoscere il luogo dove vive la sorella, perché lo conosceva solo il padre che le aveva trovato il lavoro, e di aver fatto confusione sulle date dell'attentato alla stazione di polizia perché tale avvenimento gli ha causato uno stato di shock che non gli ha consentito di ricordare bene.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica.

Occorre verificare se nel caso in esame sussistano i requisiti stabiliti dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, il quale ha disciplinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

Presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato

Il Decreto legislativo n. 25/2008, all'art. 2, recependo la definizione della Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati (firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), riconosce lo *status* di rifugiato al "*cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*".

Si rileva, dunque, in primo luogo che, alla stregua della definizione sopra riportata, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale può essere esaminata esclusivamente la situazione del Paese di origine, con ciò intendendosi quello di cui il ricorrente ha la cittadinanza.

Ciò premesso, gli artt. 7 e 8 del medesimo d.lgs. definiscono gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, stabilendo, tra l'altro, che devono essere sufficientemente gravi per natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica o di provvedimenti legislativi o giudiziari discriminatori.

La materia ha costituito oggetto di diverse pronunce di legittimità (v. in particolare Cass. sez. 1, n. [18353](#) del 23/08/2006, secondo la quale "*il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati*") tra le quali deve evidenziarsi la sentenza n. 27310 del 17 novembre 2008 delle Sezioni unite della Corte di



Cassazione, che, nell'enunciazione del principio di diritto, ha, in particolare, chiarito le problematiche relative alla prova del presupposto del fondato timore di persecuzione.

Premessi i precedenti giurisprudenziali della stessa Corte (v., tra le altre, Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775; 2005 n. 26278; 2005 n. 2091) che avevano richiamato l'onere, per il richiedente, di provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio, occorre innanzitutto ricordare come sul sistema probatorio in ordine ai requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è intervenuta di recente la normativa comunitaria, e, precisamente, la direttiva 2004/83/CE e la direttiva 2005/85/CE.

All'articolo 4, comma 3, la prima delle direttive sopra richiamate dispone che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, ad esaminare tutti gli elementi significativi della domanda di protezione internazionale e che l'esame della domanda stessa deve essere effettuato su base individuale, attraverso la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese; e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

Inoltre, ai sensi del citato articolo 4, comma 5, qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Seppure, dunque, non possa ritenersi che il richiedente protezione sia esonerato dalla prova, come chiarito dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra richiamate, i principi che regolano l'onere della prova incombente sul richiedente devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il dlgs n. 251 del 2007, cosicché l'autorità



amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria.

Secondo la Corte, inoltre, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del “*fumus persecutionis*” a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del “*fumus persecutionis*” può essere fondata anche su elementi di valutazione personale, quali la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. Sez. 1, n. [26056](#) del 23/12/2010).

Quanto alle informazioni precise ed aggiornate sulla situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti, che devono essere poste a disposizione del giudice chiamato a pronunciarsi sulle impugnazioni dei provvedimenti di rigetto delle domande di protezione internazionale, deve poi ricordarsi che l'art. 8 co. 3 del D.lgs. 25/08 istituisce un canale privilegiato, prevedendo che tali informazioni siano elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR e dal Ministero degli affari esteri; la Commissione nazionale cura, poi, che le informazioni così elaborate siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali e altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Pur rilevata la scarsa efficienza del canale informativo da ultimo indicato - in quanto le richieste o non vengono evase tempestivamente ovvero restano addirittura prive di riscontro - deve, in ogni caso, ribadirsi la forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi, prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui - come detto - spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine.

La prassi giurisprudenziale dimostra, in particolare, che la “lacuna informativa” sopra evidenziata viene superata mediante acquisizione degli elementi di valutazione necessari ai fini della decisione tramite il ricorso a fonti di informazioni alternative e, segnatamente, utilizzando lo strumento telematico, vale a dire adoperando le informazioni reperibili su vari siti internet, dandone, poi, atto nella motivazione.

Tutto esposto, ritiene questo Giudice che non possano ravvisarsi nel caso in esame le condizioni per il riconoscimento in favore del richiedente dello *status* di rifugiato.

Premesso, invero, che non risulta prodotta alcuna documentazione in ordine alla cittadinanza del richiedente, ai paesi in cui ha soggiornato in precedenza, agli itinerari di viaggio, ai documenti di identità e di viaggio, nonché, in generale, ai motivi che giustificano la sua richiesta, quanto alle circostanze esposte in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale e, successivamente, in sede di audizione nel corso del presente procedimento, le stesse non consentono di ravvisare nel



caso di specie la sussistenza dei presupposti per la concessione dello *status* di rifugiato, sull'assorbente rilievo della impossibilità di riferire specificamente al ricorrente il fondato timore di subire una persecuzione per *“motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”*.

Ciò in considerazione della natura e della genericità delle dichiarazioni rese, anche in udienza, con particolare riferimento alle presunte aggressioni dei membri del Boko Haram nei confronti dei suoi familiari e alle motivazioni poste a fondamento.

Né, in difetto di qualsivoglia allegazione specifica al riguardo, può ritenersi che il pericolo possa discendere da motivi di razza, religione, nazionalità.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve, pertanto, essere rigettata.

Presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria

Al riguardo, l'art. 2, lett. g), del menzionato decreto stabilisce che la protezione sussidiaria possa essere concessa al cittadino straniero, che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, quando *“sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito nel presente decreto”* e che non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese.

Per grave danno, ai sensi dell'art. 14 del D.lvo citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire:

1. la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
2. la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine;
3. la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato all'interno o internazionale.

L'art. 16 del D.lvo citato stabilisce poi che lo *status* di protezione sussidiaria è escluso quanto sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni e nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;

si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli artt. 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine o la sicurezza pubblica.

Ciò detto, deve ritenersi che alla stregua delle stesse allegazioni del ricorrente non possa ravvisarsi la sussistenza del pericolo che questi, se tornasse in Nigeria, verrebbe condannato a morte o all'esecuzione della pena di morte, o sarebbe esposto alla tortura o ad altra pena o trattamento inumano o degradante.



Deve allora valutarsi se le circostanze esposte dal richiedente integrino comunque una fattispecie tutelabile con il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione della sussistenza, nel paese di origine del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata quale richiamata dalla lettera c) del decreto.

Al riguardo deve osservarsi quanto segue.

Risulta dai report sul predetto paese e, in genere, dalle informazioni reperibili su vari siti internet, che in Nigeria sussiste una situazione che può essere qualificata, come definita dalla norma, di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno.

In particolare, dal rapporto annuale 2011 di Amnesty International sullo Stato della Nigeria, emerge come *“la polizia ha continuato a commettere violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni illegali, torture e altri maltrattamenti e sparizioni forzate; il sistema giudiziario è risultato sottofinanziato e caratterizzato da ritardi; le prigioni sono sovraffollate; la maggioranza dei reclusi sono detenuti in attesa di processo, alcuni da molti anni; il braccio della morte conta all’incirca 920 persone, molte condannate al termine di processi iniqui”*.

Sono descritte gravi le situazioni dello Stato di Plateau e di Abia, ma, in particolare, *“la situazione della sicurezza nel Delta del Niger è peggiorata nel corso dell’anno. Difensori dei diritti umani e giornalisti hanno continuato a subire intimidazioni e vessazioni. La violenza sulle donne è rimasta diffusa e il governo non ha provveduto a tutelare i diritti dei minori. In tutto il paese sono proseguiti gli sgomberi forzati; (.....) gruppi armati e bande hanno rapito decine di lavoratori del settore petrolifero e i loro familiari, bambini compresi, e hanno attaccato diversi impianti. Le forze di sicurezza, compresi i militari, hanno continuato a commettere violazioni dei diritti umani nel Delta del Niger, come esecuzioni extragiudiziali, torture e altri maltrattamenti e distruzione di abitazioni”*.

Anche nel sito internet del Ministero degli esteri italiano, la situazione della sicurezza è descritta come estremamente precaria e caratterizzata da diffusi atti di criminalità nelle principali città; particolarmente indicate come zone a rischio sono la regione del delta del Niger, alcuni Stati del nord ove è presente ed attuale tanto il rischio di atti di terrorismo, sia di matrice islamista che separatista, quanto il rischio di violente sommosse di matrice etnico-religiosa, che hanno causato migliaia di vittime, inclusi donne e bambini; attentati hanno avuto luogo da parte del gruppo islamico Boko Haram, anche alla vigilia di Natale a Maiduguri nello Stato di Borno, nella periferia di Abuja e a Jos, e violenze diffuse, dirette in particolare contro le forze dell’ordine, si sono verificate successivamente anche nello Stato di Bauchi e recentemente (a gennaio di quest’anno) a Kano; violenze e disordini si sono verificati anche a seguito delle elezioni generali svoltesi nell’aprile 2011, le quali hanno causato vittime e sfollati temporanei; infine, la situazione della sicurezza è descritta come a rischio nella metropoli di Lagos e nella capitale Abuja.

Questa situazione che ha interessato soprattutto il Nord della Nigeria (a prevalenza mussulmana), a causa degli attacchi del gruppo fondamentalista islamico Boko Haram contro le istituzioni governative e i cristiani del Nord, si sta estendendo anche al Sud (a prevalenza cristiana) interessato da disordini nella città di Benin City.



Ulteriori recenti reports sulla situazione della Nigeria (v. Agenzia NEV 11.01.2012; Atlas, articolo di Maria Scaffidi 11.01.2012) riferiscono che la Nigeria “è nel caos” a causa di gravi scontri tra civili e forze armate e degli attentati terroristici sferrati il giorno di Natale.

Un rapporto di Amnesty International, intitolato "Nigeria, nessuna giustizia per i morti", pubblicato il 5 febbraio 2013, riferisce di centinaia di casi di uccisioni da parte delle forze di polizia nigeriane che distruggono ogni anno altrettante famiglie, senza lo svolgimento di indagini efficaci a causa delle carenze del sistema giudiziario del paese.

Il report sopra richiamato evidenzia che la mancanza d'indagini (*“in molti casi l'identità della vittima non è nota alla polizia, che s'impegna assai poco per rintracciarla; il corpo viene registrato come appartenente a "sconosciuto" e le famiglie vengono spesso lasciate senza risposta”*) contribuisce alla vasta impunità di cui beneficiano gli agenti di polizia anche quando è palese l'uso illegale della forza (*“In molti casi di omicidi da parte della polizia non si è fatto praticamente nulla per chiamare gli autori a rispondere del loro operato”*).

La vicedirettrice di Amnesty International per l'Africa ha dichiarato che *“nonostante le norme internazionali e quelle nazionali richiedano l'apertura di indagini in questi casi, la situazione è tale che gli autori di questi crimini finiscono per farla franca”*.

Il rapporto di Amnesty International per l'anno 2013 denuncia che la lotta al gruppo armato islamico Boko Haram ha portato a una lunga serie di violazioni dei diritti umani: centinaia di persone detenute in condizioni disumane, tra stazioni di polizia e campi di concentramento improvvisati, con l'accusa di far parte o essere sostenitori della banda terrorista. Gli ex detenuti intervistati hanno parlato di percosse con cavi elettrici e di prigionieri lasciati per giorni senza cibo né acqua. Le violazioni più gravi si sarebbero consumate a Maiduguri, città di oltre un milione di abitanti nell'estremo nord-est del Paese, roccaforte di Boko Haram, i cui attacchi, secondo l'Associated Press, hanno causato almeno 720 morti dall'inizio dell'anno, che si aggiungono ai 450 del 2011. *“La Nigeria e il suo popolo”*, si legge nel rapporto di Amnesty, *“sono oggi intrappolati in una spirale di violenza”*. Ancora più grave appare la situazione descritta nell'ultimo rapporto di Amnesty International relativo ai primi mesi del 2014, che ha quantificato in oltre 1500 dall'inizio dell'anno le persone uccise nel corso degli attacchi di Boko Haram, definendo tali uccisioni crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Il Paese più popoloso del continente africano, era già diviso a metà, tra un nord in prevalenza musulmano e le regioni meridionali di religione cristiana. Il terrorismo islamico, insieme alle rappresaglie dei cristiani, sta accentuando questa spaccatura e rappresenta la principale zavorra per l'economia nigeriana.

Per tutto il 2014 e nel 2015 si sono intensificati gli attacchi dei contingenti militari di Boko Haram nel nord-est del paese, ma anche nelle altre parti della Nigeria la situazione è peggiorata, essendo aumentato a dismisura il numero di civili uccisi attraverso gli attentati terroristici organizzati dal gruppo.

Deve, dunque, concludersi che la situazione della Nigeria come sopra descritta, in quanto caratterizzata da molteplici, recenti e gravi atti di violenza indiscriminata, sia riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 14, lettera c) del D.l.vo citato.



Nonostante i dubbi di credibilità che inevitabilmente si sollevano sulla esatta ricostruzione dei fatti compiuta dal ricorrente, dato che egli ha prodotto all'attenzione della Commissione delle fotografie reperite su Google per provare di essersi recato personalmente nel luogo in cui, in un attentato terroristico, avrebbero perso la vita entrambi i suoi genitori, si può ritenere parzialmente credibile, quantomeno per quanto attiene la provenienza geografica del ricorrente, il contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso alla Commissione Territoriale. L'audizione infatti si è svolta in lingua Pidgin english, il che prova quantomeno che il ricorrente è Nigeriano. Inoltre, egli ha descritto con sufficiente dovizia i luoghi nei quali dichiara di aver vissuto, nel nord-ovest e nel centro-nord della Nigeria, arrivando addirittura a rispondere con precisione a una serie di domande rivoltegli dalla Commissione sul tempo necessario a spostarsi tra Awo e Uromi a piedi o in motorino, e tra Kano, capitale dell'omonima regione, e Bompai, città ove ha riferito di vivere nel momento in cui sono accaduti i tragici fatti narrati. Ha anche correttamente riferito il numero delle chiese e il nome di alcune strade di queste città. Pur non potendosi ritenere credibili i fatti narrati dal ricorrente dinanzi alla Commissione Territoriale, d'altra parte può ritenersi con certezza che egli provenga e abbia sempre vissuto nella parte settentrionale della Nigeria, ossia quella in cui imperversava e tuttora compie stragi e razzie il gruppo Boko Haram. È verosimile che nel corso della sua vita egli abbia sentito o addirittura assistito personalmente a degli attentati terroristici effettivamente organizzati da tale gruppo, dal momento che le città di Kano e Bompai sono state tra le più colpite negli anni in cui esso ha operato nel Nord del Paese.

Si può quindi ritenere quindi che, in caso di rientro in Nigeria, il richiedente correrebbe il rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno. Invero, le condizioni di violenza indiscriminata e di conflitti interni generalizzati in Nigeria risultano ormai acclamate in tutto il territorio e sfuggono al controllo delle forze di polizia, coinvolgendo, anzi, molto spesso, gli stessi apparati statali al fianco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto.

Sussistono, in definitiva, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del cittadino nigeriano ai sensi della suddetta previsione normativa, in ossequio al principio del *non refoulement*, non potendosi respingere alcuno in uno Stato in cui la sua vita sarebbe esposto a serio pericolo. Ciò a prescindere dalla posizione personale del richiedente (in tal senso cfr. **Ordinanza n. 1083 del 21.03.2013** del Tribunale di Bologna).

Le spese processuali, in considerazione dell'assenza di opposizione alla domanda da parte della convenuta amministrazione, devono essere integralmente compensate tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

Disattesa ogni altra istanza;

riconosce a [REDACTED] il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lettera c) dell'art.14 del D.Lvo n.251/2007;

dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.

Cagliari 24.6.2016



Il Giudice
Dott. Mario Farina





IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott.ssa Monia Adami ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

a scioglimento della riserva assunta in data 18.10.17 nel procedimento iscritto al n. 2272/16 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, promossa da

██████████ nato in Nigeria rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Mura come da procura in atti

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari

resistente - contumace

MOTIVI

Con atto tempestivamente depositato il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Cagliari, al fine di ottenere la sospensione, in via cautelare e urgente, dell'efficacia del provvedimento suddetto, nonché il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato, in via subordinata, della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente subordinata, della protezione per motivi umanitari.

Ha dedotto che ha lasciato il suo paese perché alcuni uomini hanno tentato di ucciderlo incendiando il suo negozio di riparazione di elettrodomestici; che è scappato in Libia perché ha paura per la sua incolumità.

Ha eccepito la contraddittorietà del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale e l'erronea valutazione e falsa applicazione dei presupposti e delle norme relative alla concessione della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria nei confronti del richiedente, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Il Ministero resistente è rimasto contumace.

Ciò premesso, occorre verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal D. lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, il quale ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).



In linea con la definizione data dalla Convenzione di Ginevra, l'art. 2 lett. e) individua il rifugiato come il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,..”*.

Gli artt. 7 e 8 del medesimo d.lgs. definiscono gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, stabilendo, tra l'altro, che devono essere sufficientemente gravi per natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica o di provvedimenti legislativi o giudiziari discriminatori.

Ciò premesso, in ordine ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, deve essere richiamata la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale *“Ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale, il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo”* (vedi Cass. n. 10202/2011).

Inoltre, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero deve avvenire sulla base dei criteri indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007. Tali criteri sono: la verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l'attendibilità intrinseca (vedi Cass. 16202/2012; Cass n. 22111/2014).

In tale ottica, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del *"fumus persecutionis"* a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del *"fumus persecutionis"* può essere fondata anche su elementi di valutazione personale tra i quali la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. Sez. 1, n. 26056 del 23/12/2010).

La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero deve avvenire sulla base dei criteri indicati dall'art. 3 del d.lgs n. 251 del 2007. Tali criteri sono:

- la verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- la deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
- la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese;



- la presentazione tempestiva della domanda;
- l'attendibilità intrinseca (Cass. 16202 del 2012; Cass 17 ottobre 2014, n. 22111).

Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato in prima udienza "riparavo elettrodomestici e il mio negozio è stato bruciato da degli uomini che hanno tentato di uccidermi. Sono scappato in Libia perché le minacce erano troppo gravi. Sto lavorando a tempo determinato come bracciante".

La difesa di parte ricorrente ha prodotto contratto di lavoro e buste paga oltre ad attestato del Comune di Valledoria di partecipazione ad un corso di volontariato.

Ritiene il giudice che, a prescindere dalla credibilità del ricorrente, non possa ravvisarsi, nei fatti descritti, il pericolo che si verifichino, in caso di rimpatrio, atti di persecuzione nei suoi confronti per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Deve, quindi, escludersi la configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della domanda dello status di rifugiato.

Occorre verificare, ora, la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

L'art. 2 lett. g) del D.lgs. 251/07 definisce prevede che la protezione sussidiaria possa essere concessa al "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*". Per grave danno, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine oppure c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Orbene, come precisato dalla Suprema Corte "*In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo*" (vedi Cass. n. 6503/2014).

Escluso nel caso in esame qualsiasi pericolo di morte o trattamento inumano e degradante nei confronti del ricorrente, deve verificarsi se possa ricorrere l'ipotesi di cui alla lett. c) dell'articolo citato (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale).



Secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE nella nota sentenza 30.1.2014 (Diakité) “*la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro*” (par. 28) e quindi, “*l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*” (par. 30), con la precisazione che “*tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria*” (par. 31).

Alla luce di tali principi, pur nella consapevolezza di orientamenti contrastanti sul punto, ritiene questo giudice di mutare orientamento rispetto a precedenti pronunce ritenendo la sussistenza dell’ipotesi di cui alla lett. c e quindi, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale anche relativamente allo Stato di Benin City, nel Sud della Nigeria, da cui proviene il ricorrente.

Emerge, invero, dal rapporto 2016/2017 di Amnesty International sulla Nigeria una situazione desolante dal punto di vista della lesione dei diritti civili ed un aggravamento delle condizioni economiche della popolazione, che investe tutto il paese.

Si legge nell’ultimo rapporto che “*L’anno è stato contrassegnato da una serie di sistematiche, violente e arbitrarie azioni repressive contro raduni e proteste, caratterizzate da divieti di manifestare, arresti arbitrari, detenzioni, percosse e uccisioni in un lungo elenco di paesi, tra cui la Nigeria*” e che “*In Nigeria, l’esercito e altre forze di sicurezza hanno lanciato una campagna di violenza contro pacifici manifestanti pro-Biafra, uccidendone almeno un centinaio durante l’anno. È stato provato che, per disperdere la folla, i soldati hanno sparato proiettili veri senza lanciare un adeguato avviso o senza avvisare affatto; sono emerse anche prove di esecuzioni extragiudiziali di massa, compreso il caso di almeno 60 persone uccise sommariamente a colpi d’arma da fuoco nell’arco di due giorni, in relazione agli eventi di protesta che avevano segnato la commemorazione della Giornata della memoria del Biafra, il 30 maggio. Le modalità con cui era stata messa in atto la repressione erano del tutto analoghe a quelle già viste negli attacchi e nell’uso eccessivo della forza verificatisi a dicembre 2015, in occasione dei raduni in cui l’esercito aveva massacrato centinaia di uomini, donne e bambini a Zaria, nello stato di Kaduna, durante uno scontro con membri del Movimento islamico in Nigeria*”. Ancora si evidenzia che “*Tentativi di schiacciare il dissenso e stringere il cappio attorno alla libertà d’espressione si sono manifestati nei paesi di tutto il continente, tra cui: la Nigeria*”. Ed infine, “*In Nigeria sono emerse prove inconfutabili di diffuse e sistematiche violazioni*



del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali sui diritti umani da parte dell'esercito, che hanno causato la morte in detenzione militare di almeno 7.000 uomini nigeriani, prevalentemente giovani e ragazzi, e di almeno 1.200 persone vittime di esecuzioni extragiudiziali. Tuttavia, il governo non ha intrapreso alcuna iniziativa per indagare su queste accuse e nessuno è stato processato, mentre le violazioni sono continuate”.

Dal sito “viaggiare sicuri” del Ministero degli Esteri emerge una situazione di gravissima instabilità con elevati rischi per l'incolumità delle persone laddove si legge: *“Il rischio di sequestri di persona con finalità terroristiche o a scopo estorsivo, anche alla luce della gravissima crisi economica in atto, è alto in tutto il Paese”* e che *“La polizia nigeriana ha segnalato l'incremento di violenze legate a rituali sacrificali di tipo magico e tradizionale”*. Inoltre, *“All'inizio del mese di settembre 2016 le forze di polizia hanno reso noto che Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel nord-est del Paese, starebbe pianificando di allargare le proprie azioni all'intero Paese, compresa la capitale e la città di Lagos, inclusa la zona del porto, in risposta ai più recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo Boko Haram a ripiegare al di fuori dei tradizionali territori di confronto.*

Sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States, recenti gravi attentati con attacchi-bomba suicidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna). Altri maggiori attentati si sono registrati a Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe, Kuje e Nyanya. Nelle valutazioni delle autorità nigeriane, gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque, e Abuja e i maggiori centri urbani rappresentano un bersaglio privilegiato”.

Sull'avviso pubblicato il 9.2.17 del medesimo sito si legge *“in considerazione dell'attuale situazione di sicurezza della Nigeria si raccomanda di limitare allo stretto necessario i viaggi nel paese e si sconsigliano assolutamente i viaggi nel Nord Est a causa dell'attività del gruppo di Boko Haram. Si suggerisce di limitare allo stretto necessario i viaggi nei seguenti Stati: Bauchi, Gombe, Città di Kano, le aree costiere del Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom e dello Stato del Cross River, oltre che nello Stato di Zamfara nei 20km prima del confine con il Niger. Anche in tali aree, infatti, permane molto elevato il rischio di atti terroristici....Nel centro sud e sud est del Paese, in particolare nel Delta del Niger, si segnala un'elevata attività criminale.. Sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States, recenti gravi attentati con attacchi-bomba suicidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna). Altri maggiori attentati si sono registrati a Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe, Kuje e Nyanya.. Nelle valutazioni delle autorità nigeriane, gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque, e Abuja e i maggiori centri urbani rappresentano un bersaglio privilegiato”*,

Come evidenziato nel rapporto suddetto, gli attacchi suicidi e gli attentati più gravi si registrano nelle regioni del nord e nord est dove opera principalmente il gruppo terrorista di Boko Haram e, tuttavia, una attenta lettura di tali fonti induce a ritenere che la sicurezza in tutta la Nigeria, compresa la zona a sud di provenienza del ricorrente, per criminalità comune e di matrice terroristica e/o religiosa, sia gravemente



precaria, tale da ritenerla equiparabile, ai fini della tutela dei diritti umani fondamentali, ad una situazione di conflitto armato interno che espone ad un pericolo concreto anche i civili.

La condizione di estrema precarietà e violenza avente origine nel conflitto che attraversa il nord del paese ma diffusa in tutto lo Stato, e ormai da tempo stabilizzata, anche se non sempre della medesima consistenza nelle varie aree geografiche della Nigeria, giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorso proposto deve, pertanto, essere accolto sotto tale profilo.

Avuto riguardo all'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, appare equo compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale,

riconosce a [REDACTED], nato in Nigeria il [REDACTED] il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 D.lgs. 251/17 e dispone la trasmissione degli atti al Questore.

Spese compensate.

Sassari-Cagliari, 27/10/2017

Il Giudice

Dott.ssa Monia Adami

